

Cassazione civile, Sezione lavoro, 17 maggio 2010, n. 11982

Svolgimento del processo

P.S. e gli altri 13 litisconsorti in epigrafe indicati, tutti dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, inquadrati nella (OMISSIS) qualifica funzionale, poi confluita nell'Area C, posizione economica (OMISSIS) di cui al C.C.N.L. del comparto ministeri, avevano evocato in giudizio avanti al Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, il Ministero, lamentando che questi, in applicazione del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998-1999, attribuisse loro illegittimamente un trattamento economico deteriore rispetto a quello del personale del soppresso ruolo direttivo ad esaurimento, nonostante l'identità di mansioni e l'avvenuta confluenza nella medesima Area; avevano pertanto chiesto la piena equiparazione a tale ultimo personale.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Bologna, quest'ultima con sentenza depositata il 15 settembre 2005, hanno respinto le domande degli originari ricorrenti.

In particolare, la Corte territoriale ha escluso la violazione da parte del Ministero del *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45* (già *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49*), relativo all'obbligo di parità del trattamento contrattuale dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in ragione del fatto che la differenziazione sarebbe stata, nel caso in esame, giustificata dalla pregressa disciplina concernente il personale del soppresso ruolo ad esaurimento.

Avverso tale sentenza, propongono ora ricorso per cassazione i lavoratori, con un unico, articolato motivo, illustrato poi con una memoria, depositata ai sensi *dell'art. 378 c.p.c.*

Resiste alle domande il Ministero per i beni e le attività culturali, con rituale controricorso.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45*, del *D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 3*, convertito in *L. n. 37 del 1990* e *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4*, nonché l'insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Il ricorso contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il diverso trattamento stipendiale tra i due gruppi di lavoratori con identiche mansioni troverebbe la sua ragion d'essere nella necessità di mantenere differenze già esistenti nella previgente disciplina legislativa e contrattuale per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento.

La difesa dei ricorrenti sostiene infatti (riproducendo la disciplina legale e contrattuale collettiva di interesse) che tali differenze retributive si erano progressivamente ridotte nel tempo, fino a che il *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4*, abolendo il ruolo ad esaurimento e indicando per gli ex appartenenti ad esso mansioni pressochè identiche a quelle della ex (OMISSIS) categoria funzionale, aveva inquadrato i due gruppi di lavoratori nella medesima Area (OMISSIS), posizione stipendiale (OMISSIS).

Da qui la assoluta ingiustificatezza, per violazione del *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45*, della previsione contrattuale collettiva (da ritenere pertanto nulla), che aveva ripristinato siffatta differenziazione, stabilendo aumenti retributivi maggiori per gli ex appartenenti al ruolo ad esaurimento rispetto agli altri appartenenti all'area (OMISSIS).

Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con le pronunce conseguenti.

Il ricorso non è fondato.

Le qualifiche ad esaurimento indicate provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (a seguito della istituzione della dirigenza), effettuato dal *D.P.R. n. 748 del 1972*, il cui art. 60, stabiliva che "Le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica ..." (comma 3).

Il successivo art. 61, stabiliva poi il trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento, rapportando lo stipendio annuo lordo dell'ex ispettore generale e dell'ex direttore di divisione o equiparate "a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica" (successivamente elevandolo, rispettivamente al 95% e all'85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità, con il *D.L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 12*, convertito nella *L. n. 432 del 1981*, e poi incrementandolo del 15%, con il *D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 2*), oltre a determinate indennità, proventi e compensi in precedenza spettanti.

La nona qualifica funzionale venne invece istituita dal *D.L. n. 9 del 1986, art. 2*, convertito nella *L. n. 78 del 1986*, che stabilì il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (92% a norma del *D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4*) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura contrattuale prevista dalla *L. n. 93 del 1983*, dal *D.P.R. n. 266 del 1987*.

Infine, il *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4* nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, conservando peraltro le qualifiche al personale che le rivestiva, descrisse le funzioni attribuite a quest'ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della (OMISSIS) qualifica, stabilendo che "il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'art. 45 " e, mantenendo pertanto, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse e al trattamento economico attribuito (ancorchè nel

frattempo con differenziale ridotto), rispetto alla (OMISSIS) qualifica (in senso analogo, cfr. Cass. 29 settembre 2000 n. 12914).

Successivamente e in coerenza con questa direttiva di fondo, la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima qualifica (OMISSIS), ma mantenendo, ancora nell'ultima tornata contrattuale del quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999, un trattamento economico differenziato, attraverso l'attribuzione alle qualifiche dell'ex ruolo ad esaurimento di un incremento retributivo leggermente superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica (OMISSIS).

Trattamento differenziato, che trova quindi la propria legittimazione nel citato *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4*, e comunque la propria giustificazione (sull'argomento della parità, di trattamento nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati cfr. Cass. 5 giugno 2001 n. 7617), oltre che nel carattere necessariamente temporaneo della differenziazione, anche nella considerazione del diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, la quale ha pertanto ritenuto legittimo il comportamento dell'Amministrazione attuativo della disposizione contrattuale collettiva di comparto.

Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso va pertanto respinto.

La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio